



COMUNE DI TORREVECCHIA TEATINA
- Provincia di Chieti

Verbale di Deliberazione del
Consiglio Comunale

Seduta del 28-12-2020 N. 41

COPIA

**Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX
ART. 20 D.LGS. 19/08/2016 N° 175 COME MODIFICATO DAL D.LGS.
16/06/2017 N° 100. PROVVEDIMENTI**

L'anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 18:10, nella sala delle adunanze consiliari del Comune.

Previo espletamento delle formalità prescritte dal D.Lgs. 267/2000, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in sessione Straordinaria, in seduta Pubblica di Prima convocazione.

All'appello risulta:

CONSIGLIERI		Presenti - Assenti
1.	SECCIA FRANCESCO	P
2.	BUSSOLA CARMEN	P
3.	GENOBILE ARIANNA	P
4.	PIZZICA FABIO	P
5.	ESPOSITO LUCA	P
6.	SBARAGLIA MATTEO	P
7.	AGOSTINELLI LUCA	A
8.	LAMONACA PINO	P
9.	SBARAGLIA VALERIA	P
10.	MARINUCCI NANDO	P
11.	LAROVERE GIANCARLO	P
12.	D'ANGELOSANTE GIANCARLO	P
13.	DI NINO SALVATORE	P

Riconosciuto il numero degli intervenuti MATTEO SBARAGLIA, nella sua qualità di PRESIDENTE, dichiara aperta la seduta e ne assume la presidenza.

Assiste il Segretario Comunale Avv. CELESTINA LABBADIA.

Prima punto all'O.d.G. – ore 18:10
“Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D. Lgs.
19.08.2016 n. 175 come modificato dal D. Lgs. 16.06.2017 n. 100.
Provvedimenti”

Alle ore 18:10 la Segretaria procede all'appello: 12 presenti, 1 assente.

Il Sindaco espone l'argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dopo l'esposizione e senza interventi;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile dell'Area Contabile, dott. Fernando DE MATTHEIS, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Votazione:

Presenti: 12

Votanti: 12

Favorevoli: 8

Astenuti: 4 (Marinucci, La Rovere, D'Angelosante e Di Nino)

Contrari: =

DELIBERA

Di adottare e far proprio il provvedimento risultante dall'allegata proposta di deliberazione recependola integralmente in tutte le sue parti.

Successivamente con la seguente votazione, espressa in forma palese per appello nominale dei presenti.

Votazione:

Presenti: 12

Votanti: 12

Favorevoli: 8

Contrari: 3 (Marinucci, La Rovere e D'Angelosante);

Astenuto: 1 (Di Nino)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2020, n. 267.

Alle ore 18:15 il Presidente del Consiglio Matteo Sbaraglia dichiara chiusa la seduta.

Il Responsabile dell'Area Contabile

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100.

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società: – esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate.

RILEVATO che il Comune di Torrevecchia Teatina con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 20 settembre 2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge.

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono

partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni: in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Torvecchia Teatina; in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite ed autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente.

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società.

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP.

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente.

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

RILEVATO, inoltre, che nel corso dell'esercizio finanziario 2019 non sono mutate le condizioni rispetto al 2016.

RITENUTO, di non richiedere alcun parere all'organo di revisione in quanto detto organo non è direttamente investito dall'adempimento di legge con un obbligo di parere.

Formula la seguente proposta di deliberazione

- 1) Dare atto che, alla data del 31 dicembre 2019, non sono intervenute modifiche sostanziali rispetto alla revisione straordinaria effettuata alla data del 23 settembre 2016 così come deliberato con proprio atto n. 44 del 20 settembre 2017.
- 2) Confermare, quindi, che il Comune di Torvecchia Teatina, al 31 dicembre 2019, detiene la sola partecipazione in A.C.A. s.p.a. (1,45%), costituita nell'ottica dei c.d. "Ambiti Territoriali Ottimali", nei confronti della quale viene disposta "azione di mantenimento" in attesa degli esiti del concordato preventivo.
- 3) Prendere atto che la ricognizione effettuata **non prevede** un nuovo piano di razionalizzazione;
- 4) Trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune.
- 5) Comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P..
- 6) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, onde consentire il rispetto della normativa vigente che prevede l'approvazione della ricognizione entro il 31 dicembre di ogni anno.

Il Responsabile dell'Area Contabile
(dott. Fernando De Mattheis)

Si esprime parere Favorevole di **Regolarita' contabile**,
ai sensi dell'art. 49 T.U. 267/2000

Data: 24-12-2020

Il Responsabile del servizio
F.to Dott. Fernando De Mattheis

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to MATTEO SBARAGLIA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Avv. CELESTINA LABBADIA

Prot. n. 854 del 29-12-2020

Copia della presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio, da oggi e per quindici (15) giorni consecutivi. La stessa, inoltre viene comunicata in apposito elenco al capogruppo, (art. 125 T.U. n. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Avv. CELESTINA LABBADIA

Spazio per l'autentica

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

- E' divenuta esecutiva il giorno di adozione della deliberazione, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D. Lgs. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile il 28-12-2020;

Torrevecchia Teatina, lì 29-12-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Avv. CELESTINA LABBADIA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO